



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 51

Riunione del 18 maggio 2011

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.
- Avv. F.Romana Pettinelli - Componente- Relatore-
- Avv. Antoni Amato - Componente

49.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - LA GIOIA DOMENICO - arbitro

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 15 Marzo 2011, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

LA GIOIA DOMENICO *per avere, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 13 e 17 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. e 32 Reg. Struttura Tecnica ed abusando della propria qualifica di Fiduciario Arbitri Provinciale, indirizzato a più arbitri locali una e-mail allo scopo di indurli a fargli pervenire copia dei loro rapporti di gara, passati e futuri insinuando il sospetto di valutazioni particolaristiche ed in violazione dei doveri istituzionali da parte del competente Giudice Unico. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e F dell'art. 49 Reg. Giur.*

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione del Sig. La Gioia per il 18 Maggio 2011 alla quale, presente il Procuratore Federale, compariva l'incolpato assistito dal proprio difensore Avv. Lucia La Gioia



La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che insiste nella relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.

OSSERVA

I fatti contestati traggono origine dalla nota prot. 140/C/3 del 15 Marzo 2011 con la quale il G.U.P. di Taranto trasmetteva alla Procura Federale, per quanto di sua competenza, la e-mail inoltrata dal F.A.P. di Taranto, Sig. Domenico La Gioia, a molti degli arbitri locali, ritenendo il contenuto della medesima di particolare gravità, in quanto lesivo della lealtà sportiva, dell'applicazione delle regole e del rispetto dei ruoli nell'ambito della Federazione.

In particolare, secondo la Procura Federale, con detta e-mail del 5 Marzo 2011 (con oggetto: "Per essere rispettati") il Sig. La Gioia avrebbe sostanzialmente sollecitato alcuni arbitri, definiti "fidati", a fornirgli copia dei rapporti delle gare arbitrate sia passate (per verificare le ragioni della eventuale mancata adozione da parte del Giudice Unico Provinciale, di provvedimenti disciplinari), sia future (da consegnare agli Organi Federali solo in sua presenza).

Avrebbe inoltre differenziato, discriminandoli, gli arbitri "fidati" da quelli "non fidati", ergendosi peraltro a ruolo di "Giudice delle decisioni del Giudice Unico" volendone sindacare l'operato ed insinuando il sospetto di comportamenti non improntati a lealtà e correttezza.

L'inculpato depositava, quindi, innanzi alla Procura Federale, memoria difensiva sostenendo: 1) che la informativa divulgata aveva la finalità di suggerire l'adozione di procedure uniformate per la corretta gestione e stesura dei rapporti di gara; 2) che tale suggerimento mirava a "preservare" gli arbitri (soggetti particolarmente esposti) da atteggiamenti poco rispettosi tenuti da atleti e tifosi a seguito della mancata adozione di provvedimenti disciplinari, nonostante la compilazione del referto; 3) che con la condotta posta in essere, non si voleva mettere in discussione l'operato del Giudice Unico (terzo imparziale) né quello della F.I.P.A.V., bensì si volevano apportare delle migliorie nelle procedure cui ciascun arbitro doveva attenersi per la redazione dei rapporti di gara, anche alla luce della recente nomina a F.A.P.; 4) di essersi autosospeso dall'incarico non appena saputo di essere coinvolto nella vicenda *de quo*, "rassegnando espressamente le proprie scuse per eventuali offese arrecate involontariamente e frutto di un'erronea interpretazione". Chiedeva quindi disporsi l'archiviazione delle indagini.



Tuttavia la Procura Federale, rinvenendo nella predetta e-mail un oggettivo intento diffamatorio del La Gioia all'autorità ed al prestigio dell'organo Giudicante locale, ne chiedeva di sospensione da ogni attività federale per mesi dodici.

I fatti contestati sono documentalmente provati e oggetto di specifica ammissione da parte del La Gioia, personalmente comparso innanzi a questa Commissione.

Occorre, tuttavia, analizzare il contenuto della predetta e-mail per ogni più opportuna valutazione.

In effetti l'incolpato non disconosce di aver inviato la e-mail del 5 Marzo 2011 ma ne confuta, semmai, l'efficacia lesiva, così come individuata e contestata dalla Procura Federale, anche con riferimento alle aggravanti ravvisate.

Il tenore della predetta e-mail, di chiaro intento polemico, ed il fatto di essere stata inviata solo ad una parte della categoria arbitrale, con ciò denotando una differenziazione nei rapporti tra i vari arbitri ed il loro fiduciario, è sicuramente indice della violazione dei principi di lealtà e probità previsti dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Del resto sia lo Statuto che i Regolamenti della F.I.P.A.V., impongono ai tesserati il dovere di rispettare, tra le altre cose, le deliberazioni e le decisioni degli organi della F.I.P.A.V. adottate nel rispetto delle singole competenze.

Questa Commissione, si rammenta, non può peraltro esimersi dal censurare tutti quei comportamenti che, di fatto, tendono a denigrare organi della F.I.P.A.V. i quali nell'ambito della loro autonomia ed indipendenza, adottano i provvedimenti ritenuti più opportuni, esercitando le funzioni con imparzialità e terzietà.

Il comportamento dell'incolpato deve essere, pertanto, sanzionato.

Tuttavia valgono alcune considerazioni: 1) La recente nomina a F.A.P. del La Gioia ben potrebbe averlo indotto, in un eccesso di zelo, a fornire suggerimenti per una più corretta gestione e stesura (secondo una sua personale opinione) dei rapporti di gara. Suggerimenti, questi, che comunque avrebbero dovuto essere, prima della loro divulgazione, oggetto di un approfondimento con gli organi preposti; 2) Il comportamento del La Gioia è stato improntato alla massima collaborazione, essendosi difeso compiutamente ed essendosi presentato personalmente innanzi a questa Commissione per giustificare la propria condotta; 3) Il Sig. La Gioia, avendo evidentemente percepito la gravità del gesto, si è autosospeso dall'incarico di F.A.P. a far data dal 22 Marzo 2011 ed inoltre si è scusato per le offese (involontariamente) spiegate.



Pertanto, le aggravanti contestate, possono ritenersi equivalenti alle attenuanti.

Quanto, poi, alle dichiarazioni testimoniali depositate in sede di riunione dall'incolpato, le stesse risultano irrilevanti ai fini del decidere.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale
dispone

applicarsi per LA GIOIA DOMENICO la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).

Il Presidente f.f.
Avv. Thomas Martone

Roma, 27 maggio 2011